

## Delibera n° 1370

Estratto del processo verbale della seduta del  
**11 settembre 2020**

**oggetto:**

DGR 42/2017. ACCORDO TRIENNALE TRA LA REGIONE FVG E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI. CONFERMA DGR 2196/2019.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	assente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Daniela IURI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 8 quinquies che prevede la stipula di accordi contrattuali tra la Regione e le strutture private accreditate anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 42/2017 con la quale sono stati approvati gli accordi stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati – AIOIP, ANISAP, ARIS Triveneto e Assosalute - aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni per conto del servizio sanitario regionale per il triennio 2017 – 2019;

**Rilevato** che i suddetti accordi triennali 2017 – 2019 recano la specificazione delle risorse nonché il quadro dei principi generali di riferimento per la successiva declinazione degli accordi aziendali;

**Dato atto** che con la suddetta DGR n. 42/2017 sono stati approvati due accordi distinti, uno per le Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;

**Vista** la D.G.R. n. 2196/2019, con la quale sono stati approvati gli accordi di proroga degli accordi triennali stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR n. 42/2017 per il tempo necessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e, comunque, fino a un tempo di sei mesi della durata contrattuale dei precedenti Accordi, ovvero fino al 30.6.2020;

**Dato atto** che l'anzidetta deliberazione giunta ha precisato la finalità dei prossimi accordi per il triennio 2020-2022, che dovranno essere allineati alla disciplina giuridica e normativa applicabile, in ordine agli effetti economici derivanti dalla proroga proposta e dal contenuto degli impegni definitivi derivanti dal rinnovo contrattuale, nonché i termini di utilizzo del budget annuale degli accordi di cui alla citata D.G.R. n. 42/2017 per il periodo di proroga previsto;

**Rilevato** che l'emergenza sanitaria tuttora in atto ha alterato il normale andamento delle attività amministrative, impedendo anche la programmazione degli incontri finalizzati ai necessari confronti e approfondimenti, propedeutici al rinnovo di detti accordi, per cui la stipula dei nuovi accordi triennali non è intervenuta nei termini previsti dalla medesima D.G.R. n. 2196/2019;

**Dato atto**, peraltro, che le trattative con le associazioni rappresentative degli erogatori privati sono state avviate e che, a tale fine, si sono già svolti due incontri, nel corso dei quali le parti hanno concordato sulla necessità di prorogare la durata degli accordi vigenti;

**Considerata** la necessità di garantire la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni assistenziali alle strutture sanitarie private accreditate sulla base degli accordi aziendali, che trovano fondamento negli accordi regionali triennali, attraverso una efficace programmazione delle attività, che tenga conto delle medesime Aziende sanitarie committenti;

**Considerato**, altresì, che l'anzidetta finalità può essere raggiunta attraverso la conferma degli accordi di cui alla citata D.G.R. n. 2196/2019 per la durata di ulteriori sei mesi, durante i quali devono essere affrontate le questioni emerse negli incontri già svolti tra le parti;

**Precisato** che il budget utilizzabile è quello annuale individuato nella D.G.R. n. 42/2017 tenuto conto di quello già utilizzato nel periodo di proroga semestrale già intervenuta e delle modalità previste dal medesimo provvedimento;

**Precisato**, inoltre, che con i prossimi accordi che verranno stipulati per il triennio 2020-2022, che dovranno essere allineati alla disciplina giuridica e normativa applicabile, si

provvederà a regolare e riassorbire gli effetti economici derivanti dalla proroga di cui al presente atto e dal contenuto degli impegni definitivi derivanti dal rinnovo contrattuale;

**Precisato** che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020 – 2022 e in applicazione della conferma degli accordi disposta con il presente atto, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali prorogati;

**Ritenuto**, pertanto, di disporre la conferma degli accordi di cui alla citata D.G.R. n. 2196/2019, per il tempo necessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e fino a un tempo di sei mesi dalla scadenza della durata contrattuale dei precedenti Accordi, come prorogata dal medesimo provvedimento;

**Dato atto** che gli oneri derivanti dalla proroga degli accordi trovano copertura nel finanziamento indistinto assegnato annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

1. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la conferma degli accordi di cui alla citata D.G.R. n. 2196/2019, per il tempo necessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e fino a un tempo di sei mesi dalla scadenza della durata contrattuale dei precedenti Accordi, come prorogata dal medesimo provvedimento.
2. Di precisare che con i prossimi accordi per il triennio 2020-2022, che dovranno essere allineati alla disciplina giuridica e normativa applicabile, si provvederà a regolare e riassorbire gli effetti economici derivanti dalla proroga proposta e dal contenuto degli impegni definitivi derivanti dal rinnovo contrattuale.
3. Di precisare che il budget utilizzabile è quello annuale individuato nella D.G.R. n. 42/2017 tenuto conto di quello già utilizzato nel periodo di proroga semestrale già intervenuta e delle modalità previste dal medesimo provvedimento.
4. Di precisare che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020 – 2022 e in applicazione della proroga disposta con il presente atto, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali prorogati.
5. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla proroga degli accordi trovano copertura nel finanziamento indistinto assegnato annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE